

Tipologia: **FISCO**  
Protocollo: **2011914**  
Data: **23 dicembre 2014**  
Oggetto: **attività di intermediazione: ritenuta  
d'acconto su provvigioni (Art. 25-bis  
D.P.R. 600/73 e D.M. 16/4/1983)**  
Allegato: **Dichiarazione**



## ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE: RITENUTA D'ACCONTO SU PROVVISIONI

Gentile Associato,

come noto, gli enti, le società e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali così come le persone fisiche che esercitano arti e professioni, i quali corrispondono **provvigioni** per le prestazioni, anche occasionali, relative a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta.

La ritenuta è operata a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES), dovuta dai percipienti, nella misura del 23%.

La ritenuta è commisurata al 50% dell'ammontare delle provvigioni.

Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono, **in via continuativa e per la prevalente parte dell'anno dell'opera di dipendenti o di terzi**, la ritenuta è commisurata al 20% dell'ammontare delle stesse provvigioni percepite. Tale beneficio può essere ottenuto alla condizione che venga spedita ai propri committenti, preponenti o mandanti, entro 15 giorni dalla stipula di nuovi contratti di agenzia o dal giorno in cui tali condizioni si sono verificate, una apposita raccomandata A.R. in cui l'esercente l'attività di intermediazione dichiara di avvalersi della collaborazione di dipendenti o di terzi (**allegato**).

Entro lo stesso termine (15 giorni) e con la medesima modalità dovrà essere comunicato, ai propri committenti, preponenti o mandati, il venir meno delle condizioni sopra indicate.

Tale dichiarazione di responsabilità deve essere redatta in carta semplice, deve essere datata e sottoscritta e deve essere conservata per almeno 5 anni.

Si considerano dipendenti coloro i quali prestano nell'impresa la loro attività lavorativa, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione del soggetto percipiente le provvigioni, secondo le norme della legislazione sul lavoro.

Si considerano terzi coloro i quali collaborano con il percipiente senza vincolo di subordinazione e sono così classificabili:

- agenti;
- subagenti;
- mediatori;
- procacciatori d'affari;
- collaboratori familiari che sono direttamente impegnati nell'esercizio dell'attività stessa;
- associati in partecipazione il cui apporto è costituito elusivamente dal lavoro

**Indirizzo**  
Largo Arenula, 34  
00186 – Roma  
**Codice Fiscale**  
05441090585

**Telefono**  
(+39) 0668300441  
(+39) 0668300442  
**Telefax**  
(+39) 0668300445

**Mail**  
segreteria@assoagisco.it  
agisco@pec.assoagisco.it  
**Web**  
www.assoagisco.it

Si precisa che, nel caso, il percipiente delle provvigioni si avvalga **soltanto di prestazioni di terzi**, il requisito della continuità si presume sussistente qualora il percipiente abbia sostenuto, nel periodo d'imposta precedente, costi per dette prestazioni **in misura superiore al 30%** dell'ammontare complessivo delle provvigioni imputabili a tale periodo.

Per i contratti già in essere, **la cui durata sia prevista anche per il 2015**, l'agente o il rappresentante potrà godere di tale beneficio, per il nuovo anno, inviando al preponente (o mandante) **la lettera raccomandata entro e non oltre il 31.12.14**.

Si consiglia di spedire la raccomandata A.R., di cui sopra, in plico e, quindi, senza busta, al fine di poter provare, anche in futuro, la correttezza dell'esecuzione dell'adempimento.

Le imprese committenti dovranno poi operare la relativa ritenuta sulle provvigioni all'atto del pagamento delle provvigioni e versarla entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento stesso.

#### Novità decreto semplificazioni fiscali

L'art. 27 del decreto semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175 del 21/11/2014) ha modificato l'art. 25-bis, comma 7, del D.P.R. n. 600/73; con tale modifica, fermo restando che sarà un decreto ministeriale a dettare la relativa disciplina di attuazione:

- si consente la **trasmissione** anche tramite **posta elettronica certificata** della dichiarazione oggetto della presente circolare;
- si consente di stabilizzare nel tempo la **dichiarazione**, che non potrà avere limiti temporali e sarà **valida fino a revoca** ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente;
- si introduce una **sanzione amministrativa** (da 258 a 2.065 euro) per l'**omissione della comunicazione** relativa alla perdita dei requisiti in capo al contribuente.

Come ribadito, **per la definizione dei criteri, modalità e termini di presentazione della dichiarazione sarà emanato apposito decreto.**

**In attesa di tale provvedimento, rimane la necessità di invio con raccomandata entro il 31/12/2014, secondo le modalità sopra illustrate.**

Cordiali saluti.

per AGISCO  
Studio Bondavalli